Sentenza n. 18/2026/RIS

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai sigg. magistrati

Maria RIOLO	**Presidente**
Laura d'AMBROSIO	**Consigliere**
Francesco ALBO	**Consigliere**
Alessandro BENIGNI	**Consigliere relatore**
Beatrice MENICONI	**Consigliere**
Ilaria CIRILLO	**Primo Ref.**
Domenico CERQUA	**Primo Ref.**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **841/SR/RIS** sul ricorso proposto dalla Società **Investimenti Immobiliari Italiani – INVIMIT – SGR S.p.A.**, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Giovanna Della Posta, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284 – PEC

damianolipani@pec.lipani.it;

CONTRO

l'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

per l'annullamento

dell'Elenco delle "*Amministrazioni pubbliche*", inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, co. 3, l. 31.12.2009, n. 196, predisposto dall'I.S.T.A.T., limitatamente alla parte in cui include la Società nel medesimo, e pubblicato rispettivamente su:

- Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023, relativamente all'anno 2024;
- Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2022, relativamente all'anno 2023;
- Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021, relativamente all'anno 2022;

VISTI i decreti del Presidente della Corte che hanno determinato la composizione del collegio, la fissazione dell'udienza e la nomina del relatore;

ESAMINATI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 28 ottobre 2026, svolta con l'assistenza del segretario d'udienza Maria Elvira Addonizio, il relatore, cons. Alessandro Benigni, l'avv. Jacopo Polinari per la Società ricorrente, l'Avvocato dello Stato Pietro Garofoli per Istat e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il rappresentante del Pubblico ministero, nella persona del P.G.A. Andrea Lupi;

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, regolarmente notificato alle parti interessate nei termini di legge e depositato in cancelleria, la Società *INVIMIT* ha chiesto l'annullamento dell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato adottato dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 settembre 2023 (c.d. "elenco ISTAT 2024") e, per quanto occorra, di quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2022 (c.d. "elenco ISTAT 2023") e sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021 (c.d. "elenco ISTAT 2022"), limitatamente al proprio inserimento tra le medesime P.A., eccependo di non essere un organismo *in house*, nonostante il controllo pubblico, non essendo soggetta a direzione e coordinamento da parte del MEF e di operare in ottica e con logiche di mercato.

Ciò in soluzione di continuità con il ricorso n. 721/SR/RIS, avente ad oggetto l'inclusione nell'Elenco ISTAT per l'anno 2021, nel cui giudizio era stata sollevata una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità dell'art. 23-*quater* d.l. n. 137/2020 risolta con la sentenza

della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 13 luglio 2023, n. 563. Sotto questo profilo la ricorrente ha qualificato l'atto introduttivo del presente giudizio anche quali motivi aggiunti del primo ricorso n. 721/SR/RIS il quale non aveva ancora avuto definizione.

Dopo l'udienza di discussione del 4 dicembre 2024, con ordinanza n. 5/2025/RIS, il giudizio n. 841/SR/RIS veniva sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-quater del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137).

2. Con successivo atto depositato il 7 maggio 2025 la società ricorrente ha formalizzato, per il tramite dei rispettivi difensori, la rinuncia al ricorso.

3. All'odierna udienza, l'avv. Garofoli e il Procuratore Generale Aggiunto hanno preso atto della confermata volontà di INVIMIT SGR di rinunciare al processo.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il Collegio, indipendentemente dalla dichiarazione di rinuncia agli atti, peraltro intervenuta dopo la sospensione del giudizio di cui all'ordinanza 21 marzo 2025 n. 5, di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, rileva sotto un profilo logico conseguenziale, che a seguito della comunicazione alla ricorrente della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, verificatasi il 2 aprile u.s., il giudizio non è stato riassunto nei termini di cui all'art. 107 c.g.c. Si è quindi perfezionata l'estinzione del giudizio stesso la quale, operando di diritto ai sensi dell'art. 111, co. 4, c.g.c.,

preclude ogni valutazione in merito alla pregressa dichiarazione di rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio iscritto al n. 841/SR/RIS, proposto da Investimenti Immobiliari Italiani – Invimit – SGR S.p.A

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

IL RELATORE	IL PRESIDENTE
Alessandro BENIGNI	Maria RIOLO
f.to digitalmente	f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 10 novembre 2026.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente